



Valli Chisone e Germanasca

C.F. 94571810012

Sede Legale: Via Roma n. 22 – 10063 Perosa Argentina (TO) - Tel.: 0121-802511 – Fax: 0121-802540

E-mail: segreteria@unionevallichisonegermanasca.it – PEC: info@pec.unionevallichisonegermanasca.it

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA N. 26 DEL 07/11/2022

COMUNI:

FENESTRELLE - INVERSO PINASCA - MASSELLO - PEROSA ARGENTINA - PERRERO - PINASCA - POMARETTO - PORTE - PRALI -
PRAMOLLO - ROURE - SALZA DI PINEROLO - SAN GERMANO CHISONE - VILLAR PEROSA.

ART.1. (COSTITUZIONE)

1. Ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna), e del Regolamento attuativo dell'art. 19 della L.R. 14/2019 e s.m.i approvato con D.P.G.R del 18 dicembre 2020, n. 7/R, L'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca costituisce la Commissione Locale Valanghe (C.L.V) per l'esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici per la gestione di situazioni di rischio valanghivo su territorio antropizzato ai fini della tutela della pubblica incolumità.

2. Le procedure e le modalità di allertamento per il rischio valanghivo, nonché di gestione dell'emergenza, adottate dal sistema di protezione civile ai diversi livelli di coordinamento secondo le funzioni definite dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), sono individuate dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 , dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghivo" e dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

3. Ai fini dell'allertamento per scopi di protezione civile, in coerenza con quanto previsto dal disciplinare regionale approvato con DGR 30 luglio 2018, n. 59-7320 (Il sistema d'allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile), il rischio valanghe corrisponde agli effetti indotti sul territorio da fenomeni d'instabilità del manto nevoso che si verificano in particolari condizioni nivometeorologiche e che possono giungere ad interessare il territorio antropizzato.

4. Per la definizione di territorio antropizzato si fa riferimento a quanto contenuto nell'Allegato 1, punto 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 , recante: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghivo".

ART. 2. (COMPITI)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) esercita attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici per la gestione di situazioni di rischio valanghivo su territorio antropizzato ai fini della tutela della pubblica incolumità;

b) in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato, si integra con le procedure di gestione dell'emergenza individuate dai piani comunali e intercomunali di protezione civile, con il supporto delle componenti tecniche ed operative della Regione Piemonte e di Arpa Piemonte, secondo quanto definito nell'Allegato 1 del Regolamento attuativo dell'art. 19 della L.R. 14/2019 e s.m.i approvato con D.P.G.R del 18 dicembre 2020, n. 7/R;

c) formula nell'ambito della funzione consultiva svolta a favore dell'Unione Montana, pareri tecnici per i successivi provvedimenti e iniziative di competenza delle singole amministrazioni comunali interessate da assumere in relazione allo stato di pericolosità in atto;

c) accerta le incipienti condizioni di pericolo valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico; segnala tempestivamente ogni informazione all'autorità locale per l'adozione degli opportuni atti da porre in essere ai fini della tutela della pubblica incolumità;

d) accerta la cessazione dello stato di pericolo e ne fornisce comunicazione all'autorità locale per i conseguenti provvedimenti di competenza;

2. La Commissione ha funzione Consultiva e non decisionale.

3. I membri della commissione non sono responsabili per danni a terzi o cose, né singolarmente, né collegialmente, in quanto gli atti deliberatori hanno carattere meramente consultivo, essendo emessi con scienza e coscienza, ma privi di valore decisionale.

ART. 3. (AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA)

1. La C.L.V opera nell'ambito del territorio dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e dei Comuni di Cantalupa, Frossasco e Cumiana.

2. In caso di richiesta di consulenza da parte di altri Enti locali e/o società private, la C.L.V. potrà fornire il proprio parere consultivo, eventualmente scritto, previo versamento all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca a titolo di rimborso spese, dell'importo che annualmente verrà determinato dalla Giunta dell'Unione Montana.

ART. 4. (METODOLOGIA OPERATIVA)

1. La C.L.V opera secondo un proprio regolamento interno, in relazione a diverse fasi operative, individuate sulla base dei livelli di allertamento riportati nel bollettino di allerta regionale per rischio valanghe e sulla base della valutazione locale delle condizioni nivo-meteorologiche e dell'attività valanghiva verificatasi. La C.L.V predispone e adotta un proprio regolamento interno, secondo lo schema di cui all'Allegato II del Regolamento attuativo dell'art. 19 della L.R. 14/2019 e s.m.i approvato con D.P.G.R del 18 dicembre 2020, n. 7/R, in cui sono individuati gli ambiti d'azione e le modalità operative della commissione per le diverse fasi operative, in coerenza con la pianificazione di protezione civile comunale o intercomunale e secondo quanto specificato all'articolo 2 del Regolamento attuativo dell'art. 19 della L.R. 14/2019 e s.m.i approvato con D.P.G.R del 18 dicembre 2020, n. 7/R e nel documento "Linee di indirizzo



Valli Chisone e Germanasca

C.F. 94571810012

Sede Legale: Via Roma n. 22 – 10063 Perosa Argentina (TO) - Tel.: 0121-802511 – Fax: 0121-802540

E-mail: segreteria@unionevallichisonegermanasca.it – PEC: info@pec.unionevallichisonegermanasca.it

operative per l'attività delle Commissioni Locali Valanghe in Piemonte" pubblicato da ARPA Piemonte nel 2013. Copia del regolamento interno viene trasmessa, per informazione, dall'Unione Montana al Settore Geologico regionale.

2. Ai fini dell'implementazione delle conoscenze relative agli eventi valanghivi di rilievo sul territorio antropizzato e per l'aggiornamento del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) curato da ARPA Piemonte, la C.L.V. provvede alla segnalazione dei fenomeni valanghivi verificatisi sul territorio di competenza che abbiano interessato tratti di viabilità, infrastrutture strategiche o centri abitati, attraverso la compilazione di modulistica in formato digitale su apposito applicativo messo a disposizione da ARPA Piemonte, corredata di adeguata documentazione fotografica. E' richiesta la segnalazione anche di eventi di particolare rilievo ed entità che si verifichino all'esterno degli ambiti antropizzati sopra indicati.

ART. 5. (SEDE)

1. La sede delle C.L.V. è stabilita presso la sede dell'Unione Montana.

2. Le riunioni della C.L.V. si tengono, di norma, presso la sede individuata. In situazioni di criticità o d'emergenza le riunioni possono aver luogo in sede diversa, secondo modalità di convocazione e di svolgimento da definirsi nell'ambito del regolamento interno di cui al precedente comma 1 dell'art. 4.

ART. 6. (COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE)

1. La C.L.V. è costituita con delibera del Consiglio dell'Unione Montana. Copia della deliberazione di costituzione della commissione o di variazione dei nominativi dei suoi membri è inviata al Settore Geologico Regionale, al Settore Protezione Civile regionale e ad ARPA Piemonte per le rispettive competenze.

2. La durata in carica della C.L.V. è di tre anni dalla nomina, rinnovabile alla scadenza.

3. La C.L.V., come primo atto, nomina il vicepresidente e il segretario verbalizzante. Le nomine avvengono con votazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti.

4. La C.L.V. è composta da:

- a) il presidente dell'Unione Montana, con funzioni di presidente, o suo delegato rappresentante dell'amministrazione dell'unione montana;
- b) un numero di esperti (da un minimo di 4 ad un massimo di 12, definito in sede di nomina da parte del Consiglio dell'Unione Montana), individuati attraverso un avviso di manifestazione d'interesse o su designazione dell'ente di appartenenza; essi agiscono sia in qualità di soggetti privati, sia come appartenenti a enti pubblici, preferibilmente con residenza o domicilio nel territorio dell'Unione Montana. E' richiesto il possesso di specifici titoli riconosciuti dall'Associazione Interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA) sulle tematiche inerenti ai fenomeni nivologici e valanghivi ed alle problematiche valanghive di protezione civile;

5. Gli esperti sono preferibilmente individuati tra appartenenti a categorie professionali aventi competenza in materia di rilevamento nivometeorologico, di previsione del pericolo di valanghe, di pianificazione territoriale e di ricerca e soccorso in valanga.

6. Ai componenti della C.L.V. non è corrisposto alcun compenso.

ART. 7. (ATTRIBUZIONE E COMPETENZE DEI MEMBRI)

1. Il presidente convoca la commissione, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

3. Il segretario redige i pareri della C.L.V., ne invia copia agli enti di competenza, aggiorna il registro dei pareri e conserva la corrispondenza provvedendo altresì a garantire, attraverso ulteriori atti e disposizioni, il regolare funzionamento tecnico - amministrativo della C.L.V.

Art. 8. (CONVOCAZIONE)

1. La C.L.V. si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della stagione invernale.

COMUNI:

FENESTRELLE - INVERSO PINASCA - MASSELLO - PEROSA ARGENTINA - PERRERO - PINASCA - POMARETTO - PORTE - PRALI - PRAMOLLO - ROURE - SALZA DI PINEROLO - SAN GERMANO CHISONE - VILLAR PEROSA.

2. La C.L.V si riunisce, inoltre, in via straordinaria ogni qualvolta si profili uno scenario di rischio o di urgente necessità. In tali casi la convocazione può essere fatta dal presidente, su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri, oltre che dal sindaco di un comune interessato, con modalità definite dal regolamento interno di cui al comma 1, dell'art. 4.

ART. 9. (VALIDITÀ DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE)

1. Le riunioni della C.L.V sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Copia delle deliberazioni adottate dalla C.L.V nell'esercizio delle proprie funzioni consultive è inviata all'Unione Montana ed alle Amministrazioni comunali interessate. Le disposizioni assunte in sede di sopralluogo sono immediatamente segnalate, attraverso idonei mezzi di comunicazione, anche telefonici o via radio, ai Sindaci delle amministrazioni interessate per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza ai fini della tutela della pubblica incolumità. Le decisioni della C.L.V vengono comunque formalizzate entro le ventiquattro ore successive al sopralluogo e tempestivamente inoltrate agli enti competenti.

ART. 10. (ASSICURAZIONE DEGLI OPERATORI ED ATTREZZATURE)

1. L'Unione Montana può stipulare contratti di assicurazione a favore dei membri della C.L.V per i rischi di infortunio a cui sono esposti durante lo svolgimento delle specifiche attività.

ART. 11. (RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ed agli altri Regolamenti dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di produrre i suoi effetti il "Regolamento della Commissione Locale Valanghe" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione del 19.06.2018, n. 10.

ART. 12. (PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.65, comma 4, del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente sul sito dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.